

Domande frequenti - Misure fiscali COVID-19

Risposte alle domande più frequenti in relazione allo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020 e relative misure pronunciate al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus)

- 1. Quali effetti ha avuto la Risoluzione governativa n. 1569 del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020 e il relativo Decreto esecutivo concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 sui servizi della Divisione delle contribuzioni?**

Per mezzo della citata risoluzione, il Consiglio di Stato ha deciso che dal 23 marzo, e fino a nuovo avviso, l'Amministrazione cantonale rimarrà chiusa al pubblico. Tutti gli uffici e gli sportelli della Divisione delle contribuzioni rimarranno pertanto chiusi, come pure le utenze telefoniche.

Per questi motivi, in caso di necessità, vi raccomandiamo di consultare in modo regolare il nostro portale internet all'indirizzo www.ti.ch/fisco, rubrica "FAQ", nella quale troverete un aggiornamento costante delle domande più frequenti. Qualora non doveste trovare una risposta esaustiva alle vostre domande, vi invitiamo a voler contattare i nostri uffici solo attraverso delle comunicazioni e-mail all'indirizzo generale dell'Ufficio competente.

In aggiunta viene espressamente indicato che le Autorità cantonali, le Autorità giudiziarie amministrative e civili si astengono, in principio, dal notificare decisioni non urgenti fino al 19 aprile 2020.

- 2. Termine per l'inoltro della dichiarazione d'imposta IC/IFD delle persone fisiche, cosa è cambiato?**

Con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020¹, alla cifra n. 7, in merito alle "Misure a sostegno dell'economia cantonale", il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso di concedere una proroga d'ufficio, vale a dire senza preventiva richiesta da parte del contribuente, fino al 30 giugno 2020 per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta IC/IFD per il periodo fiscale 2019, come pure per quelle di periodi fiscali precedenti, il cui termine d'inoltro è scaduto dopo il 16 marzo 2020.

Scaduto infruttuoso il termine concesso d'ufficio del 30 giugno 2020, il contribuente che dovesse comunque trovarsi impossibilitato nell'allestimento della propria dichiarazione d'imposta, dovrà inoltrare spontaneamente una richiesta di proroga motivata, al fine di evitare le conseguenze derivanti da proprie inadempienze per mancato rispetto dei termini, che implicano l'avvio automatico di procedure di richiamo, di diffida e di multa.

¹ Si veda: <https://www4.ti.ch/poteri/cds/attivita/pubblicazioni-straordinarie>

3. Termine per l'inoltro della dichiarazione d'imposta IC/IFD delle persone giuridiche, cosa è cambiato?

Con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alla cifra n. 8, in merito alle "Misure a sostegno dell'economia cantonale", il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso di concedere una proroga d'ufficio, vale a dire senza preventiva richiesta da parte del contribuente, fino al 30 settembre 2020 per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta IC/IFD per il periodo fiscale 2019, come pure per quelle dei periodi fiscali precedenti, il cui termine d'inoltro è scaduto dopo il 16 marzo 2020.

Scaduto infruttuoso il termine concesso d'ufficio del 30 settembre 2020, il contribuente che dovesse comunque trovarsi impossibilitato nell'allestimento della propria dichiarazione d'imposta, dovrà inoltrare spontaneamente una richiesta di proroga motivata, al fine di evitare le conseguenze derivanti da proprie inadempienze per mancato rispetto dei termini, che implicano l'avvio automatico di procedure di richiamo, di diffida e di multa.

Si ricorda inoltre che a partire dal periodo fiscale 2019, le richieste di proroga devono essere generate unicamente tramite le nuove funzionalità di eTax PG 2019. Il programma è scaricabile dal sito www.ti.ch/etax nella sezione "eTax PG", mentre nella sezione "Istruzioni" è disponibile il pdf delle istruzioni per la richiesta di proroga 2019.

4. Le richieste d'acconto per l'imposta cantonale 2020, per le persone fisiche o per le persone giuridiche, sono da pagare?

Secondo l'art. 1 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantionali², la riscossione dell'imposta ordinaria diretta, dovuta per l'anno fiscale 2020, ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

I termini di pagamento delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

- per la I^a rata di acconto, il 31 maggio 2020
- per la II^a rata di acconto, il 31 luglio 2020
- per la III^a rata di acconto, il 30 settembre 2020.

Con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alla cifra n. 5, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha tuttavia deciso di concedere una dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni per tutte le fatture emesse dallo Stato. Tale decisione si applica anche alle rate d'acconto dell'imposta ordinaria cantonale sopra menzionate. Ciò significa che i termini di scadenza per le rate di acconto per l'imposta cantonale 2020 sono così prorogati:

- per la I^a rata di acconto, il 31 luglio 2020
- per la II^a rata di acconto, il 30 settembre 2020
- per la III^a rata di acconto, il 30 novembre 2020

Il mancato pagamento delle rate di acconto non sottostà a richiamo o diffida di pagamento.

Si rende attento il contribuente che il mancato versamento degli acconti ufficiali d'imposta comporterà il pagamento dell'intero importo delle imposte dovute per il periodo fiscale 2020 in un'unica soluzione, attraverso la quarta rata a conguaglio. Per il calcolo degli interessi di mora in caso di mancato pagamento, vedi considerazioni al punto 5.

² Decreto esecutivo del Consiglio di Stato dell'11 dicembre 2019 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantionali valevole per il 2020 (RL 640.310)

- 5. Nel caso in cui il contribuente non dovesse pagare le richieste d'acconto per l'imposta cantonale 2020 (per le persone fisiche o giuridiche), entro le scadenze fissate dal Decreto esecutivo del Consiglio di Stato e relative dilazione dei termini come da Risoluzione governativa del 16 marzo 2020, è previsto il calcolo di un interesse di mora?**

Con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alla cifra n. 6, in merito alle "Misure a sostegno dell'economia cantonale", il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso che gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati per l'anno civile 2020, e precisamente a partire dal 1. marzo 2020 al 30 settembre 2020.

Ciò significa che dal 1. marzo 2020 al 30 settembre 2020 il tasso dell'interesse moratorio ammonta allo 0%.

- 6. L'agevolazione sugli interessi di mora, prevista dal Consiglio di Stato, vale solo per le imposte ordinarie oppure per tutti i tipi d'imposta?**

La decisione del Consiglio di Stato (vedi Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alla cifra n. 6, in merito alle "Misure a sostegno dell'economia cantonale") secondo cui gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati per l'anno civile 2020, e precisamente a partire dal 1. marzo 2020 al 30 settembre 2020, è valida per tutte le imposte di cui all'art. 1 cpv. 1 LT, come pure per l'imposta cantonale di bollo e sugli spettacoli cinematografici³.

La stessa vale pertanto anche per l'imposta sulle successioni e sulle donazioni e per l'imposta sugli utili immobiliari.

- 7. È possibile pagare un acconto d'imposta inferiore alla richiesta d'acconto ufficiale per l'imposta cantonale 2020 (per le persone fisiche o giuridiche)?**

Ai sensi dell'Art. 10 del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2020, qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosta in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo (vedi punto 5). In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo.

³ Ai sensi della Legge cantonale sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 (RL 653.100)

8. Le richieste d'acconto per l'imposta federale diretta e per le imposte comunali 2020 (persone fisiche o giuridiche) sono da pagare? Nel caso in cui il contribuente non dovesse pagare le richieste di acconto, rispettivamente dei crediti d'imposta scaduti, è previsto un interesse di mora?

La scadenza del 31 marzo 2020, relativa al pagamento del calcolo provvisorio dell'imposta federale diretta 2019, rimane valida.

Tuttavia, secondo l'art. 3 dell'Ordinanza concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero del 20 marzo 2020 [RU 2020 861], il Consiglio federale ha deciso che dal 1. marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell'imposta federale diretta esigibile nel predetto periodo.

Ciò significa che dal 1. marzo 2020 al 31 dicembre 2020 il tasso dell'interesse moratorio ammonta allo 0%.

Per quanto concerne le imposte comunali, la decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino di non conteggiare gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, per l'anno civile 2020, e precisamente a partire dal 1. marzo 2020 al 30 settembre 2020 (vedi Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alla cifra n. 6, in merito alle "Misure a sostegno dell'economia cantonale") vale anche per le imposte comunali, conformemente al principio della sovranità fiscale derivata che caratterizza i rapporti tra Cantone e Comuni.

Ai sensi degli artt. 296 ss. LT, i Comuni sono autonomi in merito alla fissazione e alle scadenze di pagamento delle rate d'acconto per le imposte comunali 2020. Attualmente sono in corso delle valutazioni in questo senso da parte dei Comuni.

9. Cosa succede con i termini di reclamo e di ricorso previsti dalla Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100) contro le decisioni dell'Autorità di tassazione?

L'Ordinanza federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus, entrata in vigore il 21 marzo 2020, non si applica alle procedure di reclamo e di ricorso in materia di imposte dirette di competenza delle autorità cantonali, che non prevedono una sospensione durante le ferie giudiziarie. Fintantoché il Consiglio federale non prenderà nuove misure (sono attualmente in corso dei chiarimenti con le autorità federali), i termini di 30 giorni di reclamo e di ricorso continuano pertanto a decorrere in materia di imposta federale diretta.

I termini di reclamo e di ricorso sono, per contro, sospesi sino al 19 aprile 2020 compreso in materia di imposte cantonali e comunali, conformemente all'art. 3 del Decreto esecutivo del 20 marzo 2020 concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per i contribuenti che intendono contestare una decisione di tassazione che concerne sia l'imposta federale diretta sia l'imposta cantonale, si attira l'attenzione sulla necessità di agire entro il termine che scade prima, cioè il termine di 30 giorni previsto dalla legge federale che non è, ad oggi, sospeso.

10. Posso chiedere un pagamento rateale degli acconti o di eventuali conguagli d'imposta ricevuti? A quali condizioni?

Alla richiesta di acconto per l'imposta cantonale 2020 è accluso un talloncino da ritornare all'Ufficio esazione e condoni che dà la possibilità al contribuente di rateizzare ulteriormente l'importo richiesto (fino a sei rate). Piani di pagamento che oltrepassano le 6 rate devono essere richiesti esplicitamente all'Ufficio esazione e condoni.

Ai sensi degli artt. 245 LT e 166 LIFD, qualora il pagamento dell'imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisca un grave rigore per il debitore, l'autorità di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali (facilitazioni di pagamento). Essa può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi.

La concessione di facilitazioni può essere subordinata ad un'adeguata costituzione di garanzie. Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono vincolate.

Le domande presentate verranno trattate con particolare tolleranza, tenuto conto del contesto di crisi dovuto al Coronavirus ed alle concrete e comprovate conseguenze economiche negative che ciò ha comportato⁴.

11. L'ufficio di tassazione delle persone fisiche o delle persone giuridiche ha spedito al contribuente una richiesta di documentazione o di informazioni impartendo un termine entro il quale rispondere (per prassi di 20-30 giorni).

Cosa succede ora?

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto esecutivo del 20 marzo 2020 concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini pendenti alla data di emissione del decreto in parola, in ambito amministrativo e civile, fissati dalle Autorità amministrative cantonali e comunali e dalle Autorità giudiziarie, così come i termini di qualsiasi natura fissati dal diritto cantonale o comunale e quelli determinati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale o nel Bollettino ufficiale delle leggi, sono sospesi fino al 19 aprile 2020 compreso.

Il termine impartito dall'Autorità fiscale prima del 20 marzo 2020 rimane sospeso fino al 19 aprile 2020 e continua a decorre, a contare da tale data, per la parte restante.

⁴ Si veda: Lettre circulaire du 24 mars 2020 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) "Facilités de paiement en matière d'impôt fédéral direct en tant que mesure contre le coronavirus" (<https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/rundschreiben.html>).

- 12. L'ufficio di tassazione delle persone fisiche, risp. delle persone giuridiche, ha spedito in data 12 marzo 2020, risp. in data 2 marzo 2020, un richiamo per il mancato inoltro della dichiarazione d'imposta IC/IFD 2018 (al beneficio di una proroga), impartendo un ulteriore termine di inoltro (per prassi di 20-40 giorni), pena l'invio di una diffida e della multa per violazione di obblighi procedurali.**

Cosa succede ora?

Con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alle cifre n. 7 e 8, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso di concedere, in merito alle "Misure a sostegno dell'economia cantonale", una proroga d'ufficio per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta per il periodo fiscale 2019, come pure per quelle dei periodi fiscali precedenti, alle seguenti condizioni:

- Per le persone fisiche: fino al 30 giugno 2020
- Per le persone giuridiche: fino al 30 settembre 2020

Gli effetti della proroga d'ufficio sono validi anche per le dichiarazioni fiscali dei periodi precedenti, per cui il termine di 20-40 giorni che ha cominciato a decorrere prima del 16 marzo, ma che non è ancora scaduto alla predetta data, viene prorogato d'ufficio al 30 giugno 2020 per le persone fisiche e al 30 settembre 2020 per le persone giuridiche.

Scaduto infruttuoso il termine concesso d'ufficio, il contribuente che dovesse comunque trovarsi impossibilitato nell'allestimento della propria dichiarazione d'imposta, dovrà inoltrare spontaneamente una richiesta di proroga motivata, al fine di evitare la continuazione della procedura di accertamento già avviata, con il successivo inoltro di una diffida e poi della multa.

Si tiene a precisare che proroghe per l'inoltro di dichiarazioni d'imposta IC/IFD di periodi fiscali precedenti al 2019 verranno concesse unicamente a titolo eccezionale.

Dal 16 marzo 2020 nessuna decisione è più stata inviata ai contribuenti. Ci teniamo però a precisare che alcuni contribuenti potrebbero aver nel frattempo ricevuto delle decisioni che recano una data successiva al 16 marzo 2020. Ciò è dovuto unicamente a questioni tecniche interne, ma le stesse sono state elaborate e spedite prima di tale data. Tali decisioni sono comunque da ritenere valide e sottostanno alle regole generali di proroga dei termini (*v. supra*).

- 13. L'ufficio di tassazione delle persone fisiche o delle persone giuridiche ha spedito in data 12 marzo 2020 una diffida con relativa tassa per violazione di obblighi procedurali, in seguito al mancato inoltro della dichiarazione d'imposta IC/IFD 2018.**

Cosa succede ora?

Gli effetti della diffida e della relativa tassa intimati al contribuente prima del 16 marzo 2020 restano validi. Il termine per adempiere ai propri obblighi procedurali, segnatamente per inoltrare la dichiarazione d'imposta, è prolungato d'ufficio fino al 30 giugno 2020 (per le persone fisiche) e fino al 30 settembre 2020 (per le persone giuridiche). In caso di ulteriore inadempienza scaduto il termine prorogato d'ufficio, la procedura di accertamento continuerà nel corso del mese di luglio 2020 (per le persone fisiche) o nel corso del mese di ottobre 2020 (per le persone giuridiche) attraverso l'intimazione al contribuente una multa per violazione degli obblighi procedurali e, successivamente, all'emissione di una tassazione d'ufficio.

Il termine per il pagamento della tassa è prorogato, come da Risoluzione governativa n. 1428 del Consiglio di Stato del 16 marzo 2020, di 60 giorni rispetto al termine indicato sulla fattura allegata alla diffida.

Dal 16 marzo 2020 nessuna decisione è più stata inviata ai contribuenti. Ci teniamo però a precisare che alcuni contribuenti potrebbero aver nel frattempo ricevuto delle decisioni che recano una data successiva al 16 marzo 2020. Ciò è dovuto unicamente a questioni tecniche interne, ma le stesse sono state elaborate e spedite prima di tale data. Tali decisioni sono comunque da ritenere valide e sottostanno alle regole generali di proroga dei termini (in caso di fatture emesse) o di sospensione degli stessi (v. *supra*).

14. Per le persone assoggettate all'imposta alla fonte, cosa cambia in merito al termine per l'inoltro dell'istanza di tassazione correttiva o di contestazione della trattenuta d'imposta alla fonte?

Il termine di inoltro delle richieste di tassazioni correttive rimane il 31 marzo 2020. Vengono comunque accettate domande incomplete oppure richieste inoltrate tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail dfc-ddc.uif@ti.ch.

15. In merito ai termini di pagamento dell'imposta alla fonte?

I termini per il riversamento dell'imposta alla fonte da parte dei datori di lavoro rimangono invariati. L'imposta alla fonte trattenuta per il periodo gennaio – marzo 2020 è da dichiarare in formato elettronico tramite l'applicativo "*ifonte*" oppure, in alternativa, in formato cartaceo mediante il modulo che verrà recapitato prossimamente. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato utilizzando la polizza allegata al modulo.

Il modulo per la dichiarazione trimestrale è pure scaricabile dal sito www.ti.ch/fonte cliccando su "moduli" (formulario numero 2). In assenza della polizza originale è possibile effettuare il pagamento sul CCP numero 65-340-8, IBAN CH94 0900 0000 6500 0340 8 (importante: INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI CONTROLLO).

Fungendo il datore di lavoro quale intermediario per il pagamento dell'imposta alla fonte, già prelevata al lavoratore, non può egli essere esentato dagli obblighi di riversamento e dichiarazione della stessa.

16. Imposta sulle successioni e sulle donazioni: termini per l'inoltro di inventari successori e della relativa documentazione

I termini di inoltro degli inventari successori e della eventuale documentazione richiesta ai contribuenti sono stati prorogati d'ufficio fino al 31 maggio 2020. Rientrano in questa categoria tutte le richieste di documentazione effettuata dall'ufficio per pratiche in corso per casi di successione e di donazione.

I termini di inoltro, già stabiliti e posteriori al 31 maggio 2020, rimangono invece invariati.

17. Imposta sulle successioni e sulle donazioni: come si deve procedere con le richieste relative al divieto federale di disporre su conti bancari o postali?

Gli eredi o i loro rappresentanti legali possono richiedere una levata parziale o totale del divieto di disporre inviando all'Ufficio delle imposte di successione e donazione una richiesta scritta per lettera o e-mail all'indirizzo dfc-dc.isd@ti.ch.

Le richieste saranno valutate ed evase in 2-3 giorni lavorativi.

18. Imposta sulle successioni e sulle donazioni: attività di levata dei sigilli e apertura di cassette di sicurezza. Cosa succede ora?

La levata di sigilli apposti dal delegato comunale in casi di successione (ad esempio presso l'abitazione del/la defunto/a) è sospesa fino a nuovo avviso. La sospensione è dovuta al fatto che è richiesta la presenza di diverse persone (delegato comunale, rappresentante dell'ufficio di successione, uno o più eredi o rappresentante legale) affinché le operazioni di inventario siano effettuate in modo corretto.

In casi urgenti si invita a contattare il delegato comunale, il quale coinvolgerà l'ufficio per valutare la possibilità di procedere con l'operazione di levata sigilli e inventario nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.

L'apertura di cassette di sicurezza che richiede la presenza di un rappresentante dell'Ufficio delle imposte di successione e donazione (in caso di divieto di disporre dei beni) è sospesa fino a nuovo avviso.